|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale -

Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020),

coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in

questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di

decreti legislativi.». (20A02357)

(GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)

 Vigente al: 29-4-2020

Titolo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI

**Art. 84**

**Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da**

**COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia**

**amministrativa**

 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ***((dall'8 marzo))*** 2020 e

fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del

presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo

sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui

all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo

amministrativo***((, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.***

***104))***. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti

presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale

periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I

procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di

tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal

magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del

codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione

collegiale e' fissata a una data immediatamente successiva al 15

aprile 2020. Il decreto e' tuttavia emanato nel rispetto dei termini

di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo

amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56,

comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici

che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal

collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5,

del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga

all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione

collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi

di detto articolo 56, comma 4.

 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15

aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in

udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza

discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno

congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta e'

depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima

dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno

facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui

sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o

parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera

di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di

cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo,

a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare

secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il

termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la

misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la

trattazione collegiale e' rinviata a data immediatamente successiva

al 15 aprile 2020.

 3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'

giurisdizionale e consultiva, a decorrere ***((dall'8 marzo))*** 2020 e

fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del

Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali

amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti

l'autorita' sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza

con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente

del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia

amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure

organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari

giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle

indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,

anche d'intesa con le Regioni, ***((e delle prescrizioni))*** impartite con

i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

***((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e***

***dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,))*** al fine di

evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti

ravvicinati tra le persone.

 4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o piu'

delle seguenti misure:

 a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli

soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;

 b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli

uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano

servizi urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al

pubblico;

 c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai

servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o

telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata

per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per

evitare forme di assembramento;

 d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la

trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni

dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

 e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020,

assicurandone comunque la trattazione con priorita', anche mediante

una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze

e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto

alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave

pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza e'

fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

 5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in

deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte

le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale

sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione

orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la

possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60

del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti

hanno facolta' di presentare brevi note sino a due giorni liberi

prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza

proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa

della facolta' di presentare le note, dispone la rimessione in

termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo

del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni

conseguente provvedimento per l'ulteriore e piu' sollecito

svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo

73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati

della meta', limitatamente al rito ordinario.

 6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario

avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i

magistrati e il personale addetto e' considerato camera di consiglio

a tutti gli effetti di legge.

 7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la

decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione

in termini delle parti stesse.

 8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce

l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della

prescrizione e della decadenza.

 9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo

2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo

non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno

2020.

 10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.

168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.

197, dopo le parole « deve essere depositata », sono inserite le

seguenti: « , anche a mezzo del servizio postale, ». Dall'8 marzo e

fino al 30 giugno 2020 e' sospeso l'obbligo di cui al predetto

articolo 7, comma 4.

 11. ***((Soppresso))***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Art. 87**

**Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal**

**servizio e di procedure concorsuali**

 1. ***((Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con***

***sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con***

***sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui***

***all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.***

***165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero***

***ospedaliero.))*** Fino alla cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente

stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro

agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,

conseguentemente:

 a) limitano la presenza del personale ***((nei luoghi di lavoro))***

per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono

indifferibili e che richiedono necessariamente ***((tale presenza))***,

anche in ragione della gestione dell'emergenza;

 b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi

informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio

2017, n. 81.

 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta

anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del

dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali

casi l'articolo 18, comma 2, della ***((legge 22 maggio 2017))***, n. 81

non trova applicazione.

 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella

forma semplificata di cui al comma 1, ***((lettera b), e per i periodi***

***di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui***

***all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.***

***165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno***

***epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3,***

***comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2,***

***comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,))*** le amministrazioni

utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della

banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto

della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le

amministrazioni possono motivatamente esentare il personale

dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio

costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e

l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa,

ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui

all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 ***((3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno***

***2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto***

***2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: « di qualunque***

***durata, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli***

***relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario***

***nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli***

***essenziali di assistenza (LEA), ». Agli oneri in termini di***

***fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si***

***provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.***

 ***3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale,***

***oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a***

***distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di***

***cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei***

***ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico***

***2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le***

***istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13***

***aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo***

***ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto***

***legislativo 13 aprile 2017, n. 62.))***

 4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'

le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione

nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza

sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia,

adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente

articolo.

 ***((4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque***

***non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le***

***particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19,***

***anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali***

***vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui***

***all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.***

***165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie***

***maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima***

***amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse***

***categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione***

***avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente***

***cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito,***

***non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e'***

***revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la***

***fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla***

***contrattazione collettiva.))***

 5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al

pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei

candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in

modalita' telematica, ***((e' sospeso))*** per sessanta giorni a decorrere

dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la

conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la

valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei

procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali,

nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e

si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche

utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono,

ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui

all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

75.

 6. ***((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi***

***di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza***

***attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva***

***dovuta al COVID-19))***, in considerazione del livello di esposizione al

rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti

istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di

funzionalita' delle amministrazioni interessate, il personale delle

Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in

servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione

all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento

dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti

di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite

dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli

effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con

esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa,

ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37,

terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3.

 7. ***((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale***

***delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei***

***vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con***

***sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con***

***sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,))*** e' collocato d'ufficio in

licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con

esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti

dall'***((articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al))*** decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo

massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale

militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di

cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della

Repubblica del 7 maggio 2008, ***((pubblicati nel supplemento ordinario***

***n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008,))*** di

recepimento dell'accordo sindacale integrativo***((, rispettivamente,***

***del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo))*** e

non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di

assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a

tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde

l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.

 8. ***((Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e***

***del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti***

***diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma***

***1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.))***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |